

DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA

del 27 febbraio 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari

(2002/851/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 108 dell'accordo europeo e dell'allegato X di detto accordo, l'Estonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.
- (2) A norma del suddetto articolo 108, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a dette attività.
- (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti dell'Estonia,

DECIDE:

Articolo 1

L'Estonia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

L'Estonia contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Estonia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Estonia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti dell'Estonia si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti dell'Estonia stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione dell'Estonia a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora l'Estonia chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽²⁾, dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Estonia a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).